

D.P.C.M. 6 settembre 1985 (1).

Norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205 (2), sulla «Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana» (3).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205 «Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana», pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 1985;

Visto, in particolare, l'art. 26 della predetta legge n. 205/1985;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

Sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione;

Decreta:

Articolo unico. - Sono disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205

(2) «Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana», unite al presente decreto.

REGOLAMENTO

Articolo 1

Disposizioni generali

Nel presente decreto sono definiti:

col termine «Legge» la legge 8 maggio 1985, n. 205 (2) «Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana»;

col termine «Co.Em.It.» i comitati dell'emigrazione italiana di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205;

col termine «regolamento» il presente decreto.

Articolo 2

Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare

Per gli effetti di cui agli articoli 6, ultimo comma, 12, secondo comma, e 24, quinto comma della legge,

il capo dell'ufficio consolare è rappresentato, qualora lo ritenga necessario o opportuno, dal funzionario

o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'art. 48 del decreto

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

In tutti gli altri casi il capo dell'ufficio consolare può farsi rappresentare da un funzionario o impiegato

dell'ufficio stesso o da altro cittadino italiano maggiore di età.

Articolo 3

Consistenza delle comunità italiane residenti all'estero nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria

Ai Fini dell'applicazione della legge, e, in particolare, dei suoi articoli 1, 6 e 16, il capo di ciascun ufficio consolare di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza della comunità italiana residente nella rispettiva circoscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto risulta all'ufficio stesso.

Per le prime elezioni dei Co.Em.It., le anzidette comunicazioni devono pervenire al Ministero degli affari esteri entro il 10 gennaio 1986, e riferirsi alla consistenza delle rispettive comunità al 31 dicembre 1985.

Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani (4).

Articolo 4

Elenco degli elettori

[Nell'elenco di cui all'art. 14 della legge, vengono iscritti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido, o di altro documento italiano valido per l'espatrio, o di altro documento attestante il possesso attuale della cittadinanza italiana, nonché di idonea documentazione attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

L'elenco viene compilato dall'ufficio consolare, e dovrà contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 14, primo comma, della legge, l'indicazione dei documenti esibiti e della dichiarazione presentata, ai sensi

del comma precedente, e della data di iscrizione.

Dopo l'entrata in vigore della legislazione in materia di registrazione anagrafica dei cittadini residenti

nelle circoscrizioni consolari, la compilazione dell'elenco degli elettori di cui al presente articolo verrà

disciplinata con apposite norme.

Ai Fini delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'art. 17, secondo

comma, della legge, il capo dell'ufficio consolare tiene a disposizione dello stesso comitato elettorale

l'elenco degli elettori] (5).

Articolo 5

Indizione delle elezioni. Nomina dell'ufficio elettorale

Le elezioni del Co.Em.It. sono indette, dal capo dell'ufficio consolare, con proprio decreto, nei termini

di cui all'art. 16, primo comma, della legge.

Con lo stesso decreto, il capo dell'ufficio consolare istituisce, ai fini delle operazioni di cui all'art. 17,

primo comma, della legge, l'ufficio elettorale, presieduto da lui stesso, o da un suo rappresentante, e

composto da almeno due membri, di cittadinanza italiana.

Articolo 6

Presentazione delle liste dei candidati Operazioni dell'ufficio elettorale

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, firmate, anche in atti separati, dal numero di

elettori prescritto dal terzo comma dell'art. 16 della legge, devono recare, per ogni sottoscrittore,

cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa firma deve essere autenticata.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei membri da eleggere

né inferiore ad un terzo.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa

elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Con ogni lista devono essere presentate:

1) la dichiarazione, firmata e debitamente autenticata, di accettazione della candidatura di ogni candidato;

2) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale

circostrizionale.

Ogni lista, munita di proprio contrassegno, deve essere presentata, corredata dalla prescritta

documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori, all'ufficio elettorale,

nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla indizione delle elezioni.

Il presentatore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno ed ora della

presentazione, e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circostrizionale, appena questo viene

costituito, unitamente al verbale delle proprie operazioni.

Le designazioni di cui al punto 2) del precedente quarto comma sono comunicate al capo dell'ufficio

consolare, ai fini degli adempimenti di cui al successivo art. 8.

Articolo 7

Designazioni per il comitato elettorale circostrizionale

Entro il secondo giorno successivo al termine per la presentazione delle liste, le associazioni di emigrati

italiani che operino nella circostrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni,

presentano, anche collettivamente, all'ufficio consolare, un elenco di propri rappresentanti, designati

nell'osservanza dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato elettorale circostrizionale

di cui all'art. 17, secondo comma, della legge.

I designati devono essere iscritti nell'elenco degli elettori di cui al precedente art. 4, e non figurare fra i

presentatori delle liste né fra i candidati.

Articolo 8

Comitato elettorale circostrizionale

Entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, e sulla base delle

comunicazioni pervenutegli ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 6, e delle designazioni

effettuate ai sensi del precedente articolo 7, il capo dell'ufficio consolare costituisce, con suo decreto,

il comitato elettorale circostrizionale, a norma dell'art. 17, secondo comma, della legge.

Nel predetto comitato elettorale circostrizionale, il numero di rappresentanti

delle associazioni di cui al precedente art. 7, non può essere superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedano fino a centomila connazionali, ed a dodici in quelle con più di centomila connazionali. Qualora il numero dei designati dalle associazioni superi i predetti numeri di sei e dodici, ed ove non sia possibile raggiungere una intesa unitaria per il rispetto dei predetti limiti numerici, i loro rappresentanti nel comitato elettorale circoscrizionale vengono estratti a sorte fra i designati.

Articolo 9

Adempimenti del comitato elettorale circoscrizionale in ordine all'esame ed all'ammissione delle liste

Il comitato elettorale circoscrizionale, costituito a termini del precedente articolo, provvede, entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, ai seguenti adempimenti:

- 1) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6, 16 e 17 della legge, e dal presente regolamento, e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;
- 2) invita i presentatori delle liste, indicati al quinto comma del precedente art. 6, a modificare i contrassegni delle liste stesse, qualora questi siano identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
- 3) depenna i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione della candidatura;
- 4) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;
- 5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non abbiano l'età necessaria per l'elettorato passivo (6);
- 6) dichiara l'inammissibilità della lista nel caso in cui in conseguenza degli adempimenti previsti nei precedenti numeri 3), 4) e 5) la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato da eleggere (6/a);
- 7) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello di membri del comitato da eleggere, cancellandone gli ultimi nomi;
- 8) assegna a ciascuna delle liste ammesse, secondo il loro ordine di presentazione all'ufficio elettorale, un numero progressivo che viene riportato, nell'apposito spazio, sulle schede di votazione;

9) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

Articolo 10

Stampa delle liste e delle schede di votazione

Il comitato elettorale circoscrizionale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente articolo, provvede:

1) alla stampa delle liste dei candidati, in un unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;

2) alla stampa delle schede di votazione e degli altri stampati occorrenti. Le schede di votazione di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all'allegato A della legge 16 agosto 1986, n. 530, e all'allegato B del presente regolamento (7).

Il manifesto di cui al punto 1 del primo comma viene portato a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, ed ogni altro idoneo mezzo d'informazione.

Articolo 11

Designazione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista

Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, i presentatori delle liste ammesse, indicati al quinto comma dell'art. 6, consegnano, al comitato elettorale circoscrizionale:

1) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore;

2) una dichiarazione in cui vengono designati, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, un rappresentante effettivo ed uno supplente della lista.

Articolo 12

Numero degli scrutatori

Ciascun seggio elettorale, costituito a norma dell'art. 19, primo comma, della legge, è composto da:

quattro scrutatori, quando il numero degli elettori assegnati al seggio sia inferiore a mille;

sei quando detto numero sia compreso fra mille e duemila;

otto quando detto numero sia superiore a duemila.

Articolo 13

Costituzione di più seggi elettorali Assegnazione degli elettori

Qualora, tenuto conto del numero degli elettori, si renda necessaria la costituzione di più seggi elettorali, l'assegnazione degli elettori a ciascun seggio è fatta avuto riguardo al luogo di abitazione degli elettori stessi.

Della costituzione dei seggi, dell'assegnazione, ad essi, degli elettori, e di tutto quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, il comitato elettorale circoscrizionale informa la collettività secondo le modalità indicate all'art. 16, secondo comma, della legge.

Articolo 14

Locale del seggio elettorale

Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere diviso in due compartimenti.

Nel compartimento destinato ai componenti del seggio gli elettori possono entrare solo per votare.

Nel compartimento riservato alla votazione devono essere sistemati uno o più tavoli, posti a conveniente distanza da quello del seggio, in modo che sia assicurata in ogni caso la segretezza del voto.

Articolo 15

Materiale elettorale

Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale provvede affinché, nel giorno stabilito per la votazione, e, comunque, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente di ciascun seggio:

- 1) una o più urne destinate a contenere le schede votate ed una scatola per le schede da distribuire agli elettori;
- 2) la lista degli elettori del seggio, che deve contenere una colonna per l'apposizione della firma di uno scrutatore all'atto della votazione;
- 3) una copia del manifesto con le liste dei candidati, che deve essere affissa nella sala della

votazione;

4) il pacco delle schede di votazione con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;

5) un congruo numero di matite indelebili, gli stampati, e quanto altro occorra per la votazione.

Articolo 16

Insediamiento del seggio

Nell'ora stabilita dal comitato elettorale, il presidente o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominato. Il presidente invita, inoltre, i rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle operazioni.

Il presidente fa, quindi, constatare ai componenti che l'arredamento del locale è conforme a quanto stabilito dal precedente art. 14, e di aver ricevuto dal comitato elettorale le carte e gli oggetti di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Il presidente apre, quindi, il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Le schede così autenticate vengono poste nell'apposita scatola.

Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino all'ora stabilita dal comitato elettorale. Tuttavia, se a tale ultima ora si trovano ancora nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente li ammette al voto anche oltre il termine prefissato.

Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di scrutinio delle schede.

Articolo 17

Votazione

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione al seggio, indipendentemente da quello d'iscrizione nelle liste.

Per l'ammissione al voto si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge.

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente, o il vice presidente, estrae dalla scatola una scheda, controlla che sia stata autenticata con la firma di uno scrutatore, e la consegna all'elettore unitamente alla matita.

L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura (8). Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna.

Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista degli elettori.

Le schede prive della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.

Se l'elettore non vota presso il tavolo riservato alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il

presidente deve immediatamente sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e autenticata con la firma di uno scrutatore. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore.

Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono annullate e firmate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n. 1) del terzo comma del successivo art. 23.

Articolo 18

Elettori fisicamente impediti

Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista degli elettori del seggio è fatta apposita annotazione, dal presidente del seggio, accanto al nome dell'accompagnatore.

Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato da un medico del luogo ed è allegato al verbale delle operazioni del seggio.

Articolo 19

Chiusura della votazione

Dopo aver ammesso al voto gli elettori che all'ora stabilita come termine per le operazioni di votazione si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.

Provvede a sigillare l'urna e la scatola ed a chiudere in un plico sigillato tutte le carte ed i documenti del seggio, e rinvia la seduta al giorno ed all'ora stabiliti dal comitato elettorale per l'inizio delle operazioni di scrutinio, ovvero alla prosecuzione delle votazioni nel caso in cui le stesse debbano protrarsi anche nel giorno successivo.

Prima di lasciare la sede elettorale, il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, apponendovi idonei sigilli.

Articolo 20

Prosecuzione delle operazioni di votazione

Nel caso in cui le operazioni di votazione non si svolgano in una unica giornata, il presidente, nel giorno successivo, all'ora che sarà stata stabilita dal comitato elettorale, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei sigilli apposti agli accessi del locale, all'urna, alla scatola, ed al plico, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino all'ora stabilita dal comitato elettorale.

Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Articolo 21

Operazioni di scrutinio

Nel giorno e nell'ora stabiliti dal comitato elettorale, il presidente ricostituisce il seggio e, dopo aver constatato l'integrità dei sigilli apposti al locale, all'urna, alla scatola, ed al plico, dà inizio alle operazioni di scrutinio, osservando, in quanto applicabili, le modalità stabilite dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge per l'elezione della Camera dei deputati. In ogni caso, le operazioni di scrutinio dovranno avere inizio alla stessa ora in tutte le circoscrizioni consolari di ogni singolo Paese.

Articolo 22

Reclami

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia, facendolo risultare dal verbale, sui reclami e sulla validità dei voti. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle di cui agli allegati A e B allegati al presente regolamento o non portano la firma dello scrutatore;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Articolo 23

Verbale

Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto processo verbale. Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare espressa menzione:

- a) della composizione del seggio;
- b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;
- c) del numero di voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;
- d) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei

commi settimo, ottavo e nono dell'art. 17, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;

e) degli incidenti e dei reclami presentati durante le operazioni di votazione e di scrutinio, e delle decisioni adottate.

Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente l'esemplare del verbale, con allegati i prospetti di scrutinio, e tutte le carte relative alle operazioni del seggio, nonché, in plichi separati:

1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle;

2) le schede contenenti voti contestati, avendo cura di tenere distinte le schede contenenti voti

contestati ed assegnati, da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati:

3) le schede valide;

4) la lista degli elettori.

Il predetto plico deve essere recapitato, al termine delle operazioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato elettorale circoscrizionale.

Articolo 24

Non ultimazione delle operazioni di scrutinio

Nell'ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato dal comitato elettorale, il presidente del seggio rimette subito al presidente del comitato elettorale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate, e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. I relativi plichi sigillati devono contenere all'esterno ben leggibile la scritta: «operazioni non ultimate».

La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale di cui all'articolo precedente.

Articolo 25

Operazioni del comitato elettorale circoscrizionale

Il comitato elettorale circoscrizionale, ricevuti i verbali di tutti i seggi elettorali istituiti nell'ambito della circoscrizione consolare, entro sei giorni dal ricevimento degli atti, procede alle seguenti operazioni:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dai seggi in conformità a

quanto stabilito

dall'articolo precedente, osservando, in quanto applicabili, le modalità stabilite dal titolo V del decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulle leggi per l'elezione della Camera dei deputati;

2) procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, vengono chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato elettorale, verrà allegato al verbale redatto a norma dell'ultimo comma del presente articolo.

Compite le operazioni di cui al comma precedente, il comitato elettorale provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti.

A tal fine:

a) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati a norma del n.

2) del precedente comma, per il numero dei candidati da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto il più alto numero di voti validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della

lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste medesime per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, seguendo le norme dei commi precedenti;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dal comitato

stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria

prevista dalla lettera c) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale che, firmato in ciascun foglio e

sottoscritto dai componenti del comitato elettorale, viene depositato, unitamente a tutti gli atti e

documenti che vi si riferiscono nonché ai verbali di tutti i seggi istituiti nella circoscrizione consolare,

presso la sede dell'ufficio consolare.

Articolo 26

Comunicazione dei risultati delle elezioni Convocazione della prima seduta del Co.Em.It.

Entro sei giorni dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, il capo

dell'ufficio consolare ne dà comunicazione nelle forme previste dall'art. 16, secondo comma, della

legge.

Il presidente del Co.Em.It. uscente provvede, quindi, a convocare la prima seduta del nuovo Co.Em.It.

Qualora si tratti di prima elezione del Co. Em.It., od il Co.Em.It. uscente sia stato sciolto ai sensi

dell'art. 8, terzo comma, della legge, la prima seduta è convocata dal capo dell'ufficio consolare.

Articolo 27

Sede provvisoria

In occasione della prima istituzione dei Co.Em.It., i capi degli uffici consolari si adoperano per il

reperimento di una sede in cui il comitato eletto possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso

reperisca la sede definitiva, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge, e di quanto previsto dalla

convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804:

Articolo 28

Impedimenti alle elezioni

Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone, al Ministero degli affari esteri, gli impedimenti comunque verificatisi all'elezione del Co.Em.It., le motivazioni che li hanno determinati, e l'azione svolta per rimuoverli.

Il Ministro degli affari esteri sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, all'uopo convocato, quanto indicato nel comma precedente.

Qualora gli impedimenti siano insorti in connessione con quanto disposto negli articoli da 13 a 23 della legge, il Ministro degli affari esteri può disporre che le elezioni vengano ripetute.

Articolo 29

Prima seduta del Co.Em.It. - Elezione del presidente Nomina del segretario

La prima seduta del Co.Em.It., convocata a termini del precedente art. 26, si tiene entro il quindicesimo giorno dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, ed è presieduta dal membro che ha ottenuto la più elevata cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali più elevate fra più membri, la seduta è presieduta dal più anziano di età fra questi ultimi.

Funge da segretario il membro del Co.Em.It. più giovane di età.

Il Co.Em.It. elegge, quindi, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge, il presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.

Nel prosieguo della stessa seduta, viene nominato, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge, il segretario del Co.Em.It.

Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni - fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge -

chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2,

della legge (9).

La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata

prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio

generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989 (9).

Articolo 30

Successive decisioni del Co.Em.It.

Nelle sedute successive, il Co.Em.It.:

1) delibera sulla cooptazione dei membri stranieri di origine italiana, secondo le procedure di cui

all'art. 7 della legge;

2) elegge, con la partecipazione dei membri stranieri di origine italiana eventualmente cooptati, e con

le modalità stabilite dall'art. 11 della legge, l'esecutivo, e gli conferisce le necessarie direttive.

Inoltre, nel caso di prima istituzione, il Co.Em.It.:

1) decide quale veste giuridica assumere, nell'ambito della legislazione locale, per assicurare il

proprio funzionamento ed il raggiungimento dei propri fini, quali indicati negli articoli 2, 3 e 4 della legge;

2) procede all'approvazione del proprio regolamento interno.

Articolo 31

Comitati consolari di assistenza

All'atto del loro insediamento i comitati dell'emigrazione italiana assumono i compiti di coordinamento

degli enti operanti nella circoscrizione consolare in materia di assistenza, assorbendo quelli attribuiti ai

comitati istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1967, n. 18.

Entro i successivi sei mesi, l'organizzazione dell'assistenza nell'ambito della circoscrizione consolare

viene programmata ai sensi dell'art. 3 della legge (10).

Articolo 32

Rapporti del Co.Em.It. con l'ufficio consolare

I rapporti del Co.Em.It. con l'ufficio consolare vengono assicurati dal presidente, che tiene

costantemente informato il capo dell'ufficio consolare in merito alle attività del Co.Em.It. stesso e dell'esecutivo.

Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della convocazione dovrà essere concordato l'ordine del giorno nonché predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno (11).

I pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandazioni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui all'art. 2, comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta (11).

Articolo 33

Adempimenti del segretario del Co.Em.It.

Il segretario del Co.Em.It., che svolge anche le funzioni di segretario dell'esecutivo, anche senza esserne membro, provvede alla tenuta dei verbali di riunione, e di tutti gli altri atti concernenti l'attività dei due organismi, che devono essere tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare, o di suo rappresentante appositamente delegato.

Copie dei verbali di riunione, firmate dal presidente, e controfirmate dal segretario, vengono trasmesse al capo dell'ufficio consolare.

Ciascun comitato può assumere un'unità di personale, ai fini e secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale è determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovrà trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento (12).

Articolo 34

Pareri dei Co.Em.It. sulle richieste di contributo di cui all'art. 3 della legge

Le richieste di contributo di cui all'art. 3, primo comma, della legge, devono pervenire all'ufficio consolare entro il 31 luglio di ogni anno, corredate dal bilancio preventivo e da

una relazione illustrante
il programma di attività.

Entro i successivi trenta giorni, il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al presidente del Co.Em.It., anche avvalendosi della facoltà, di cui all'art. 10, secondo comma, della legge, di richiedere la convocazione di una riunione dedicata all'emissione del parere prescritto dalla legge.

Il Co.Em.It., appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al precedente comma, il proprio parere in proposito, del quale dà immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare, affinché questi possa trasmettere, al Ministero degli affari esteri, la documentazione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge.

Articolo 35

Contributi ministeriali ai Co.Em.It.

Le richieste di contributo ministeriale sono presentate dal Co.Em.It. all'ufficio consolare entro il 30 settembre di ogni anno, e devono essere corredate dal bilancio di previsione, da una relazione analitica e documentata delle spese previste, e dal verbale della riunione in cui esse sono state deliberate.

Entro e non oltre il 31 ottobre l'ufficio consolare fa pervenire al M.A.E. la richiesta di contributo con la documentazione di cui al comma precedente, corredata da un motivato parere. Le verifiche previste dall'art. 4, quarto comma, della legge, sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competenti, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dal Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'ispettorato generale del Ministero stesso, d'intesa con la Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Articolo 36

Esenzione dai diritti consolari

Tutti gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge, sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200.

Articolo 37

Adempimenti del Ministero degli affari esteri

Ai fini del regolare svolgimento delle operazioni elettorali previste dalla legge, e dal presente regolamento, il Ministero degli affari esteri impartisce le opportune istruzioni agli uffici consolari, anche per quanto concerne il materiale, e tutti i moduli e gli stampati necessari.

Articolo 38

Pubblicazione - Prime elezioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le prime elezioni dei Co.Em.It. verranno indette, con le modalità prescritte dal presente decreto, per una data compresa fra il 15 marzo ed il 30 aprile 1986.

Articolo 39

I rimborsi spese di viaggio per i membri che partecipano alle riunioni dei comitati e alle riunioni congiunte con l'ufficio consolare, ovvero con la rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi per l'uso del mezzo di trasporto pubblico meno costoso, sono posti a carico delle spese di funzionamento dei comitati (13).

(Si omettono i modelli) (14)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 1985, n. 251.

(2) Riportata al n. A/L.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(2) Riportata al n. A/L.

(2) Riportata al n. A/L.

(4) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.

(5) Abrogato dall'art. 11, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.

- (6) Numero così sostituito dall'art. 8, L. 16 agosto 1986, n. 530, riportata al n. A/LII.
- (6/a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.
- (7) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.
- (8) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.
- (9) Comma aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.
- (9) Comma aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.
- (10) Così sostituito dall'art. 8, L. 16 agosto 1986, n. 530, riportata al n. A/LII.
- (11) Comma aggiunto dall'art. 8, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.
- (11) Comma aggiunto dall'art. 8, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.
- (13) Aggiunto dall'art. 10, D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86, riportato al n. A/LXVII.
- (14) L'allegato alla L. 16 agosto 1986, n. 530, riportata al n. A/LII, ha sostituito l'allegato A del presente decreto.